

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

6490/09

UDIENZA PUBBLICA

DEL 04/11/2008

SENTENZA

N. 7403

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. AGRO' ANTONIO

1. Dott. MILO NICOLA

2. Dott. DOGLIOTTI MASSIMO

3. Dott. ROTUNDO VINCENZO

4. Dott. CARCANO DOMENICO

ha pronunciato la seguente

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

"

"

"

REGISTRO GENERALE

N. 024914/2007

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1)

avverso SENTENZA del 12/02/2007

CORTE APPELLO

di ROMA


N. IL 18/12/1951

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MILO NICOLA

unito il P.G. in persona del Sr. F.M. Jacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, in relazione al capo e), per remissione di querela, e per l'irrimediabilita nel resto del ricorso;
unito il difensore avv. D. Scialla, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



[Handwritten signature]

Fatto e diritto

1- La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 12/2/2007, confermava la decisione 8/4/2004 dal locale Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato colpevole dei reati di maltrattamenti e lesioni volontarie lievi in danno della moglie, e della figlia, ma riduceva la misura della pena inflitta.

Il Giudice distrettuale evidenzia che la prova della responsabilità dell'imputato era integrata dalla precisa e puntuale testimonianza di [redacted] che aveva riferito in ordine al clima di permanente tensione che aveva caratterizzato la vita familiare, ai continui litigi tra i suoi genitori a causa prevalentemente dell'abuso di alcool da parte di entrambi, al suo coinvolgimento di riflesso in tali litigi, alla protrazione del comportamento violento e vessatorio del padre anche dopo la morte della madre in data 5/2/2001. Aggiungeva che tale testimonianza aveva trovato indiretto riscontro in quella del m.llo dei CC. [redacted], intervenuto più volte in occasione di litigi verificatisi in casa [redacted].

2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) erronea applicazione dell'art. 603/3° c.p.p., per non essere stata accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di meglio chiarire i fatti posti a base dell'accusa di maltrattamenti; 2) erronea applicazione dell'art. 572 c.p., non essendosi tenuto conto delle ragioni sottese ai litigi verificatisi, le quali portavano ad escludere l'elemento soggettivo del reato; 3) vizio di motivazione in ordine al realistico e corretto apprezzamento dei fatti di causa.

3- Il ricorso è fondato.

Tralasciando il primo motivo di censura che, per quello che si dirà in seguito, è privo di rilevanza, osserva la Corte che la presente vicenda, per così come emerge dalla ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito, deve essere apprezzata e valutata nel particolare contesto familiare in cui è maturata, al fine d'individuare realisticamente l'esatto rilievo penale dei comportamenti sicuramente antigiuridici tenuti dall'imputato in danno della moglie e della figlia.

Il racconto di [redacted], al di là delle accuse mosse contro il padre, delinea un quadro familiare caratterizzato e condizionato da anomalie comportamentali di tutti i suoi componenti, determinate dall'uso smodato e incontrollato che i suoi genitori facevano dell'alcool, nonché dalle gravi patologie a livello psichiatrico di cui la madre era portatrice. Non può evidentemente prescindere da tale peculiare situazione, per cogliere la reale portata e il vero significato delle tensioni verificatesi in casa [redacted] spesso sfociate in litigi verbali, connotati da provocazioni o minacce, oppure in vere e proprie aggressioni fisiche ad iniziativa non solo dell'imputato ma anche della moglie. In sostanza, non può affermarsi che sia stato il prevenuto, con la sua condotta prevaricatrice e violenta, ad imporre un regime di vita vessatorio e intollerabile all'interno del consorzio familiare, essendo egli stesso rimasto vittima di comportamenti lesivi del suo patrimonio morale e della sua integrità fisica ad opera della moglie. In definitiva, tutte le persone coinvolte nella presente vicenda, devono considerarsi in qualche modo vittime di una situazione familiare difficile per le gravi difficoltà esistenziali vissute dai coniugi e di una incapacità dei medesimi a fronteggiarla efficacemente con la necessaria serenità. La stessa figlia [redacted] per la sua giovane età e per l'impossibilità di avere in uno dei genitori un punto di riferimento certo su cui fare affidamento, ha finito per essere travolta dal clima di tensione imperante in casa, lasciandosi andare, per sua stessa ammissione, a sconsiderati comportamenti fortemente reattivi verso il padre, in occasione dei litigi tra costui e la madre. Dopo la morte della [redacted], il clima di tensione e la residuale conflittualità tra l'imputato e la figlia si stemperarono progressivamente, anche perché quest'ultima si allontanò dalla casa paterna.

Ciò posto, ritiene la Corte che siano difettate nell'agente la coscienza e la volontà di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale. I singoli atti lesivi, certamente verificatisi, non possono che essere letti come forme espressive di reazioni determinate da tensioni contingenti, anche se non infrequenti nel descritto contesto familiare; detti atti non appaiono, per quanto accertato in sede di merito, tra loro connessi e cementati dalla volontà unitaria e persistente dell'agente di sottoporre i soggetti passivi a ingiuste sofferenze morali o fisiche, sì da rendere abitualmente doloroso il rapporto relazionale.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con riferimento ai contestati reati di maltrattamenti, perché il fatto non costituisce reato.

Residuano logicamente i reati di lesioni volontarie lievi, la cui sussistenza e ascrivibilità soggettiva all'imputato risultano oggettivamente provate.

Tuttavia, il reato di lesioni in danno della persona (capo b), commesso il 21-22 agosto 2000, è estinto per prescrizione, in quanto il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (artt. 157/1° n. 4 e 160/3° c.p. nel testo previgente) e mai sospeso, è ad oggi interamente decorso.

Il reato di lesioni in danno di persona (capo e) è estinto per remissione di querela (cfr. atto di remissione in data 5/4/2007 e successiva accettazione in data 8/5/2007 dell'imputato). E' il caso di precisare che tale reato è punibile a querela della persona offesa, non essendo contestata in fatto alcuna aggravante che lo renda perseguibile d'ufficio; il richiamo, nel capo d'imputazione, all'art. 576 n. 2 c.p. è errato, dovendosi, invece, fare correttamente riferimento -per quanto indicato in fatto- all'art. 577 n. 1 c.p., aggravante quest'ultima non ostantiva alla perseguibilità a querela del reato (art. 582/2° c.p.). La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio anche in relazione a questi ultimi due reati con la formula corrispondente.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento ai maltrattamenti, perché il fatto non costituisce reato; con riferimento alle lesioni di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione; con riferimento alle lesioni di cui al capo e), per remissione di querela.

Così deciso in Roma il 4/11/2008

Il Consigliere est.

Il Presidente

